

Ill.ma Autorità Bancaria,

da consulente assicurativo ed ex finanziario, ho ricevuto sulla mia mail alcune considerazioni tecniche sulle modifiche all'arbitro (consultazione dal 28/12 al 26/2) da un mio contatto, a sua volta ricevuta da terzi, che voglio sottoporVi in quanto mi sembrano interessanti spunti.

"Ecco di seguito i punti critici del provvedimento in consultazione se tutto si restringe a 5 anni dalla data del ricorso:

- il ricorso ABF costa 20 euro del contributo;
- il cliente può fare ricorso in autonomia;
- nel caso di esito negativo dell'Arbitro il cliente non deve spendere nulla;
- il consumatore potrebbe non disporre di migliaia di euro per proporre una causa davanti al tribunale;
- il cliente in caso di sconfitta in tribunale potrebbe dover pagare anche 5000 euro di spese di procedura;
- i tribunali sono già intasati ma vedrebbero accrescere il numero delle controversie bancarie;
- ci sarebbe una discrepanza sulle medesime doglianze (per atti e fatti compiuti dalla banca dal 2009 al 2013 compresi) tra la competenza dell'Organo ADR (dal 16/1/14 ad oggi) e la prescrizione decennale proponibile nei tribunali.

Una precisazione sulla difficoltà di reperire i documenti datati per le banche: incombe già oggi sulle banche e finanziarie l'obbligo di conservazione decennale dei documenti riguardanti prestiti, mutui, conto correnti, ecc. per questo motivo appare del tutto inopportuna tale precisazione.

Ed ecco una simulazione del risparmio bancario. Certamente occorre distinguere tra le anomalie dei vari prodotti finanziari che oggi occupano i Collegi dell'ABF, principalmente Cqs, prestiti personali e finalizzati auto/moto e mutui. Sulla cessione il fatto più contestato è il rimborso degli oneri che avviene in occasione dell'estinzione anticipata, solitamente dopo il 40% a norma di legge (art39 del DPR 180/50), mentre sui prestiti personali e mutui il problema è l'indicazione del TAEG errata per la mancata inclusione di alcuni costi non facoltativi (polizza, sp. incasso rata, ecc.).

Sulla base dei dati dell'Arbitro Bancario - <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/index.html>, possiamo stimare di cosa stiamo parlando dal 27/2/19 in avanti:

CESSIONE DEL QUINTO: La durata classica di una cessione è 10 anni, simulando un'estinzione dopo 4 anni, cosa accadrebbe:

contratto 2005 – estinzione 2009, oggi sì, dal 27/2/19 no dato 2017 9% contratto 2006 – estinzione 2010, oggi sì, dal 27/2/19 no contratto 2007 – estinzione 2011, oggi sì, dal 27/2/19 no dato 2017 8% contratto 2008 – estinzione 2012, oggi sì, dal 27/2/19 no dato 2017 16% contratto 2009 – estinzione 2013, oggi sì, dal 27/2/19 no dato 2017 17% contratto 2010 – estinzione 2014, oggi sì, dal 27/2/19 dipende dato 2017 16% contratto 2011 – estinzione 2015, oggi sì, dal 27/2/19 si dato 2017 24% contratto 2012 – estinzione 2016, oggi sì, dal 27/2/19 si contratto 2013 – estinzione 2017, oggi sì, dal 27/2/19 si contratto 2014 – estinzione 2018, oggi sì, dal 27/2/19 si dato 2017 10%

PRESTITI PERSONALI E MUTUI - Ciò che è più frequente è proprio la mancata inclusione della polizza imposta e non facoltativa al Cliente: questo è una cattiva abitudine che ha interessato tutti i principali istituti bancari che si sono man mano allineati alle disposizioni di Banca d'Italia, al Testo Unico Bancario (2010) e gli ultimi ritardatari hanno atteso il Protocollo Assofin del 2013.

Dal 2014 tutte le banche e finanziarie hanno utilizzato contratti che rispettavano la normativa: ne consegue che l'Arbitro non avrebbe alcuna competenza su questi comportamenti ed i consumatori, praticamente il 100% di essi, sarebbero costretti ad adire le vie legali per promuovere i loro diritti. Tra l'altro se non erro il tema è già stato confermato in Cassazione due volte ed effettivamente anche i diversi provvedimenti Antitrust e IVASS hanno consolidato la tesi e confermato il modus operandi dei principali attori dei prestiti personali, proprio a cavallo del dlgs141/2010.

Cosa succederebbe all'attività dell'Arbitro?

- contratti di cessione con vizi all'origine, 10% rimane, il 90% sparisce;
- contratti di cessione estinte in anticipo, 40% rimane, il 60% sparisce;
- contratti di prestiti personali, finalizzati e mutui con TAEG errato, praticamente il 100% sparisce.

Un'ultima precisazione, se non erro l'organismo ADR è obbligatorio, se oggi venissero penalizzati con una competenza quinquennale i clienti, rimarrebbe un importante 'lasso temporale' nel quale non è garantito al consumatore una soluzione stragiudiziale alternativa ad una causa, come previsto dalla normativa europea, qualcuno potrebbe proporre dei ricorsi innanzi la Corte Europea per questa mancanza.

Sembrerebbe quindi più equilibrato portare la competenza dell'arbitro per atti e fatti compiuti nel decennio precedente: sarebbe così allineato il termine alla prescrizione di un credito a norma del cc; il periodo di competenza si aggiornerebbe in maniera autonoma di giorno in giorno; non verrebbero tagliati fuori 500 mila consumatori che non potrebbero accedere all'organo ADR.

Qualora il termine di competenza decennale (che risponderebbe comunque all'esigenza dell'ABF di non manutenzione costantemente la data di competenza), una manovra di 'sconto' bancario del genere dovrebbe prevedere almeno un anno di tempo per la sua entrata in vigore."

Mi pare ci sia molto materiale su cui riflettere...

Cordiali saluti

AC